

**DIRITTO**di **MORENA COCCI****L'Ufficio accertatore è quello del luogo in cui si produce reddito**

*In caso di contribuente residente in Paese a fiscalità privilegiata la competenza si determina al pari di qualunque cittadino non residente in Italia: è quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 3.05.2022, n. 13983.*

La questione parte dalla notifica fatta a una contribuente, **iscritta all'Aire e residente nel Principato di Monaco**, di un avviso di **accertamento da indagini finanziarie** ex art. 32 D.P.R. 600/1973. In particolare, tali indagini avevano riguardato le movimentazioni bancarie di un **conto corrente acceso in Italia** e l'utilizzo di alcune carte di credito intestate a società di cui la contribuente era socia e amministratrice. Tale accertamento veniva emesso dall'Agenzia delle Entrate del **luogo in cui la contribuente aveva eletto domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi**.

L'atto impositivo veniva impugnato dalla stessa in quanto ne lamentava la **nullità per incompetenza territoriale dell'Ufficio accertatore**. Tuttavia, essa risultava soccombente in entrambi i giudizi di merito, poiché si affermava che la competenza per gli accertamenti in Italia di soggetto residente nel Principato di Monaco è determinata dalla residenza indicata nella dichiarazione dei redditi.

La contribuente proponeva ricorso in Cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la **violazione e falsa applicazione degli art. 31 e 58 D.P.R. 600/1973**. Innanzitutto, si rilevava che i cittadini italiani residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi del combinato disposto dei citati artt. 31 e 58, hanno il **domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza**. Sotto un secondo profilo, la contribuente sosteneva che la competenza all'accertamento per i contribuenti non residenti, anche se residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, deve essere individuata nel **Comune di produzione del reddito** o, in ogni caso, nel luogo di produzione del reddito più elevato. Considerato che il maggior reddito accertato derivava dalle movimentazioni bancarie presso un istituto bancario in Firenze, si affermava che la competenza avrebbe dovuto essere individuata in ogni caso nell'Agenzia delle Entrate di Firenze.

Da queste motivazioni plausibili, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso avanzato dalla ricorrente sotto il profilo non appena indicato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, non essendoci contestazione sulla residenza estera, **non può assumere alcun rilievo l'elezione di domicilio in dichiarazione dei redditi**, anche se fatta in luogo diverso dall'ultima residenza anagrafica al momento dell'iscrizione all'AIRE; ciò sulla base della considerazione per la quale ai contribuenti non residenti si applica il **principio della tassazione del luogo di produzione del reddito**, che prescinde dall'eventuale domicilio dichiarato dal contribuente.

In virtù di ciò, quindi, è stato enunciato il seguente principio di diritto: "*In caso di contribuente residente in Paese a fiscalità privilegiata, ove l'Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia*".

Pertanto, il ricorso è stato accolto e la causa rinviata alla CTR della Toscana per l'accertamento del luogo di produzione del maggior reddito in Italia.